

OGGI, GIUSTIZIA O INGIUSTIZIA?(21A):

Visti il rifiuto di sequestro E LA CONDANNA IN 1° GRADO CIVILE DELLA PARTE LESA, decisi dalla giudice, pur "affermando che la vecchia società è proprietaria del compendio aziendale" -MA LO USANO I DENUNCIATI- "ritenendo pure che i macchinari utilizzati non si logorano e non c'è il rischio di alienazione -BONTÀ SUA-, PUBBLICHIAMO IL RICORSO:

TRIBUNALE DI BERGAMO

Reclamo ex art.669-terdecies c.p.c.

Il sig., in proprio e quale socio amministratore e legale rappresentante della società, difeso dall'Avv.:

CONTRO

l'ordinanza resa dal Tribunale di Bergamo, Sez.I, Giudice Istruttore dr.sa Caprino, in data 13.05.02 e depositata il 15.05.02, promosso con ricorso dal, contro il e società, notificata il 22.05.02 (**doc.1**).

1. In data 28 Nov.2001, lo scrivente ricorreva ex art.670 c.p.c., al fine di ottenere "il sequestro giudiziario del compendio aziendale facente capo alla società, con sede in, limitatamente alle attrezzature, macchinari, impianti, ivi esistenti, nei confronti del sig., nonché della società, si chiede altresì che venga nominato un custode giudiziario, cui, in particolare venga dato l'ordine d'impedirne l'uso, per evitare l'inevitabile logoramento e deprezzamento".

2. Precisava il ricorrente ... omissis ...

di accertare che il compendio aziendale fosse di esclusiva proprietà della società e di condannare in via solidale il sig. e la Srl e di restituirlo alla legittima società, e in via subordinata, se la si ritenesse estinta, ai due soci da suddividersi al 50%, previa estinzione di eventuali debiti, infine si sarebbe richiesto che fossero condannati a consegnare al ricorrente ciò che è ritenuto di sua spettanza.

3. In data 13.05.02, la Giudice dr.sa Caprino rigettava il ricorso e condannava il ricorrente alla rifusione delle spese ai resistenti in via equitativa di Euro, per i seguenti motivi: non merita accoglimento dal momento che: **a)** non vi è il fumus boni iuris in quanto manca la contestazione sul diritto di proprietà, pacificamente riconosciuta dai resistenti, e **b)** non vi è alcun periculum in mora di alienazione e/o logoramento, s'intende in questa sede impugnare l'ordinanza, con un breve excursus, e i motivi seguenti.

4. Lo scrivente era contitolare col fratello della società cessata da statuto il 31.12.2000 (**doc.2**), il sig. aveva manifestato l'intenzione di acquistare l'azienda per proseguirne l'attività. Ovvio che si sarebbe dovuto trovare un accordo sul suo valore e pagamento per pagare i debiti residui (**doc.3**). A partire, però, dal Gennaio 2001, il sig., iniziava la nuova attività costituendo una Srl di famiglia, 80% intestata la moglie, 10% i due figli e il 10% a lui stesso (**doc.4**), impossessandosi di tutto il citato compendio aziendale, senza nulla corrispondere alla vecchia società o al fratello usandone i macchinari, attrezzature, materie prime, nominativi clienti e fornitori.

Il sig. chiedeva la disponibilità dei beni, sì da poterli alienare per pagare i debiti e dividere il resto, il fratello prometteva di comprare, prima tutti, poi, la maggior parte dei macchinari, ma solo a parole, in realtà tenendosi ben stretti, anche se si susseguivano le trattative, a tutt'oggi sia lui che la sua Srl di famiglia non hanno alcuna intenzione di acquisire alcunché.

Atteso che si sono impossessati dei beni mobili della società sciolta e quelli immobili in comproprietà privata, essendosi limitati a qualche esborso per alcune materie prime.

(-N.d.r.: dopo averli mandati insoluti per mesi, senza aver pagato alcun interesse, e comunque non avendo ancora saldato ca. 100.000 Euro).

5. Il sig. ricorreva al Tribunale di Bg., che nella persona della giudice Caprino, fissava l'udienza e sentiva la proposta di acquisto dei beni mobili, fatta dal legale del querelato su sua delega, concedeva la proroga fino al 30 Aprile, affinché le parti potessero trovare un accordo.

La parte attrice si adoperava ad accettare la mediazione della ditta che aveva fornito la valutazione dei beni mobili, visto che s'impedisce di visionarli per conoscerne le reali condizioni, avendo cambiato le serrature del capannone.

Nessuna proposta relativa alle promesse fatte avanti alla Giudice veniva mai fatta dai convenuti.

In data 30 Aprile 2002, nonostante ciò, la Giudice si riservava e con ordinanza del 15 Maggio rigettava il sequestro.

MOTIVI DEL RECLAMO

6. Sul motivo:

3. a) dell'ordinanza: "i comparenti sostengono di non contestare né la proprietà, né il possesso, ma di avere solo la detenzione di alcuni macchinari, che rimangono di pertinenza della società cessata e/o dei due fratelli", ciò non è vero, perché la parte lesa non può usufruirne, comunque ai nostri fini è irrilevante la distinzione tra possesso e detenzione.

La contestazione della proprietà esiste di fatto, perché ammettere che un terzo è proprietario e possessore di un bene ma negargliene la consegna, altro non è che contestargli di avere diritti discendenti da detto titolo.

L'azione di merito è la tipica rivendicazione di proprietà e reintegrazione del possesso, in cui si fa valere uno *ius in re* (n°1 dell'art.670 c.p.c.), come si può ritenere trovino identica applicazione quella futura relativa agli *iura ad rem*, al termine delle quali la proprietà e il possesso saranno attribuiti dall'esito delle azioni stesse.

La Cassazione ha così deciso in un caso analogo: "Ai fini della concessione del sequestro giudiziario si ha controversia sulla proprietà,omissis, quando il comproprietario tenda a realizzare, di fronte agli altri comproprietari, attraverso un giudizio divisorio, la quota in concreto spettantegli, non conseguita attraverso una regolazione convenzionale delle rispettive ragioni di tutti gl'interessati" (Cass., sez.II, 14.12.1992, n.13176).***

* * *

Se dunque a parole, la proprietà non è contestata dai querelati,omissis ... è evidente che, di fatto, il sig. e la sua Srl di famiglia, a prescindere se si sentono o meno proprietari e possessori dei beni in via esclusiva, come tali si comportano, impedendo al ricorrente di disporre e godere del suo.

(-N.d.r.: se non chiamando il 112, essendo il ricorrente e familiari, assaliti fisicamente, anche con un carrello elevatore, foto in redazione).

Omissis, quand'anche non si volesse condividere tale ricostruzione, allora bisognerebbe concludere che metà di tutto quanto e di proprietà dell'esponente,omissis e trova applicazione l'art.670 c.p.c. anche nel caso esista un semplice contrasto d'interessi, in base alla presunta concessione dei beni ad opera del sig., in qualità di socio della ex società, in godimento alla sua Srl di famiglia configura un evidente conflitto d'interessi,omissis, in quanto da statuto della vecchia società: "tutti gli atti devono essere ritenuti utili e necessari all'interesse societario".

Omissis, quindi il sig. e la sua Srl di famiglia usano i beni che appartengono alla vecchia società, al fine di raggiungere il loro interesse.

7. Sul motivo:

3. b) la Giudice a quo, contro ogni comune esperienza, ad es. la sua autovettura, sostiene che nell'uso i beni non si logorano, perché non vi è la prova e neppure per la loro alienazione, del resto per alcuni già avvenuta, quindi l'impedire l'uso di macchinari e impianti è l'unico mezzo per bloccare l'uno e l'altra.

Pertanto, in totale riforma dell'ordinanza della G.I. Dr.sa Caprino, del 13.05.02,

si **CHIEDE**

alla s.v. ill.ma l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI:

1. Autorizzare il sequestro giudiziario del compendio aziendale nei confronti del sig. e della Srl detentrica.

2. Nominare un custode giudiziario per impedirne l'uso e l'alienazione.

30.05.02.

Con ossequi:

firme....

-N.D.R.:

***** La giudicessa Caprino non si tiene nemmeno aggiornata sulla giurisprudenza, ad esempio il parere della Cassazione, di cui al punto * contenuto nel ricorso.**

***** Giurisprudenza (dal Dizionario Hoepli - Mi -):**

1) scienza del diritto.

***** 2) Il modo tenuto dai corpi deliberanti nell'interpretare le leggi, che invece non andrebbero assolutamente interpretate ma obbligatoriamente applicate, in particolare l'insieme delle sentenze dei tribunali.**

SECONDO VOI LETTORI, conoscendo l'italica giustizia, magnificata dal tanto decantato e sublime motto, o "grida", anzi slogan ad effetto:

"LA LEGGE È UGUALE PER TUTTI" (Sic!),

COME ANDRÀ A FINIRE IL GIUDIZIO DI 2A ISTANZA?

I giudici dell'Appello saranno più capaci di giudicare secondo scienza e coscienza, e sui pareri della giurisprudenza già applicata in casi analoghi???

Oppure si fanno loro medesimi le leggi e le sentenze, stravolgendole, sorvolando sui Codici Civile, Penale e di Procedura, e non tenendo neppure conto del principio base del diritto originario, primario e inalienabile dell'uomo: **UNICUIQUE SUUM = A CIASCUNO IL SUO, e perciò calpestandolo cinicamente, impudicamente e impunemente?**

CONSIGLI PER I GIUDICI

RICORDARE SEMPRE LE BUONE MASSIME:

I DELINQUENTI VANNO COLPITI SUL NASCERE!

**GUAI A QUEI GIUDICI CHE CONDANNANO UN INNOCENTE O PEGGIO CHI HA SUBITO UN REATO!
CHI DI VOI NON GIUDICA IN BASE ALLE LEGGI E AI REATI PREVISTI DAI CODICI CIVILE E PENALE
E DI PROCEDURA, NON È IN GRADO D'INTENDERE E DI VOLERE, SE NE VADA!
SE IL VOSTRO LAVORO NON VI PIACE O È TROPPO IMPEGNATIVO, CAMBIATE MESTIERE!
ERRARE HUMANUM EST, PERSEVERARE AUTEM DIABOLICUM!**

GUAI AI GIUDICI INQUI! STA SCRITTO NEL VANGELO.

**Già nella Bibbia, Isaia gridava: "Guai a coloro che assolvono per regali un colpevoli,
e privano del suo diritto l'innocente!".-**

LA GIUSTIZIA OGGI COS'È? MAH???

Per i comuni cittadini appare come malagiustizia(22a).

Ad esempio: vista l'archiviazione della istanza di sequestro penale per sottrazione di cose comuni, usurpazione e appropriazione indebita (artt.627,631, 646), perché il fatto non sussiste, nonostante sia stata dichiarata l'inesistenza d'*interversio possessionis*, ossia di non possesso, e la condanna in 1° grado civile della parte lesa, pur avendo affermato che essa è proprietaria dell'intero compendio aziendale contestato e non ritenendo altresì che i macchinari utilizzati siano soggetti a logorio e che neppure esista il rischio di alienazione (bontà loro**).**

E che dire della sottrazione, usurpazione e appropriazione indebita dell'intero capannone in proprietà privata al 50% col fratello escluso?

Più che "giusta" sembra che sia giustizia ingiusta, ovvero la malagiustizia.

Queste assurde sentenze, oltre a danneggiare la parte lesa, ossia il danneggiato, provocano inoltre delle insane e deleterie sensazioni e reazioni in coloro che hanno compiuto l'abuso o il reato, i quali si sentono e si comportano da proprietari della roba altrui, occupano spazi non loro e assumono atteggiamenti spavaldi, prepotenti, frasi da sfottò e giungono perfino a fare dispetti e soprusi nei confronti di chi avrebbe dovuto essere tutelato e risarcito: "se non ti sposti ti vengo addosso un'altra volta (col carrello elevatore), tanto con la legge l'hai presa in quel posto, ci vedremo tra 10 anni".

Chi ha commesso dei reati o abusi di qualsiasi genere e viene assolto, diventa sempre più arrogante, si sente invulnerabile e impunito, pensa di essere addirittura lui nel diritto di fare ciò che ha fatto, che gli sia dovuto, e di trattare i suoi simili come vittime predestinate, in pratica è come dargli la licenza di ripeterne altri, e dando un mal esempio di furbizia ai figli, resi complici.

Negli ambienti malavitosi sale di grado, diventa un eroe, un simbolo, un mito da imitare; l'ha fatta franca, in barba alla polizia e alla giustizia, può riprendere a delinquere, a violare la nostra casa e la nostra famiglia.

Coloro che assolvono i colpevoli o condannano un innocente o, più grave ancora, chi ha subito il danno e il reato, devono vergognarsi, ma soprattutto riparare il malfatto e ANDARSENE.